

Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma -
Transazioni stipulate dagli enti pubblici - Corte di Cassazione, Sez.
1 - , Ordinanza n. 638 del 14/01/2019

Forma scritta "ad probationem" ex art. 1967 c.c. - Configurabilità -
Esclusione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento.

Il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A.
non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso,
manifestarsi attraverso la forma scritta, trova integrale applicazione
anche con riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici,
le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto
prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che
richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad
probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il
quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad
substantiam".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 638 del 14/01/2019